

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI BORGOSATOLLO B040
Provincia di Brescia N. _____ Rep. S.C.

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICA
AMMINISTRATIVA ELETTRONICA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN SICUREZZA
DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022 – CUP: C9718001810004

L'anno **duemilaventidue**, addì _____ del mese di _____ alle ore
_____ in BORGOSATOLLO nella Residenza comunale, avanti a
me dott. GIUSEPPE IAPICCA Segretario Comunale del Comune di
BORGOSATOLLO, autorizzato a rogare il presente contratto ai sensi
dell'articolo 97, comma 4, lettera c, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.,
sono comparsi i Signori:

a) Arch. Orizio Marco Domenico, nato a Rovato (BS) il 24/04/1973, in
qualità di Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Borgosatollo
(Codice Fiscale 00841300171) in forza del decreto sindacale prot.
16975 del 28/12/2019, domiciliato per la carica presso la Sede
comunale, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto
e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, che di seguito
verrà chiamata, per brevità "Comune";

b) Il Sig. _____ C.F. _____, nato a
_____ il X _____, rappresentante
legale dell'impresa....., con sede in –
..... iscritta presso il Registro delle Imprese di

..... N..... REA, C.F. - P.IVA
....., che di seguito verrà denominata anche
“appaltatore”;
componenti della cui identità personale, idoneità e capacità giuridica io
Segretario sono personalmente certo.

PREMESSO

a) che con deliberazione della Giunta Comunale n. 89 del 09 maggio
2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo, dei lavori di
**“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN
SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI ANNO 2022 ”**,
comportante una spesa per lavori di € a base
d’asta oltre a € per oneri della sicurezza (non
soggetti a ribasso d’asta), oltre a IVA.

b) che con determinazione n. del
..... del responsabile dell’Area Tecnica, l’appalto dei
lavori in oggetto è stato aggiudicato definitivamente alla Ditta
....., con sede in Via –
..... iscritta presso il Registro delle Imprese di
..... N.....REA –
..... C.F. - P.IVA, che ha offerto un
ribasso percentuale del%;

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

1. Il Comune concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.

L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto ed alla documentazione tecnica allegata alla deliberazione G.C. n. 89/2022 già richiamata in premessa, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, Codice dei contratti) e ss.mm.ii.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.L'importo contrattuale ammonta a euro

(.....) di cui:

a) euro (.....) per lavori veri e propri;

b) euro (...../00) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. il contratto è stipulato a corpo e a misura;

a) l'importo complessivo dei relativi lavori resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o della qualità della prestazione.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al decreto, legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii (nel seguito, Codice dei contratti) integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

2. Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

3. E' parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari allegati al progetto esecutivo.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di BORGOSATOLLO (BS), all'indirizzo di via ROMA n. 13, presso la sede municipale.

2. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. **I lavori verranno consegnati con apposito verbale di consegna e inizio lavori redatto dal direttore lavori**

2. **Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna totale dei lavori.

Articolo 6. Penale per i ritardi.

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale del 1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

1. È ammessa la sospensione dei lavori nei casi e con le modalità previste dall'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisoriale e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilità dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote

percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Mentre la contabilità a misura viene effettuata mediante misurazione in contraddittorio tra il direttore lavori e la ditta affidataria, per redigere il computo delle opere eseguite moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi ribassati dello sconto contrattuale.

3. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11. Variazioni al progetto e al corrispettivo.

1. Se la stazione appaltante richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una

nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.

Articolo 12. Pagamenti.

1. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato speciale d'appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50% e dell'importo delle rate di acconto precedenti, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga un importo non inferiore al 40% dell'importo contrattuale. Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per gli inadempimenti dell'appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
2. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo del certificato di pagamento del saldo, dedotti i S.A.L. precedenti riscossi dall'impresa.
3. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate

nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.

4. Il saldo è pagato dopo l'avvenuta approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.
5. I pagamenti sono comunque subordinati:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore;
 - b) agli adempimenti di cui all'articolo 19 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo in materia di tracciabilità dei pagamenti;
6. Il pagamento del saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.
7. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.
8. In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente

all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.

9. In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
- a) il Codice identificativo della gara (**CIG**) relativo all'intervento è il seguente:
 - b) il Codice Unico di Progetto (**CUP**) dell'intervento è il seguente:
C9718001810004;
 - c) tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui al successivo comma 12;
 - d) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;
 - e) la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato speciale d'appalto;
10. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente

contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio e deve essere confermato dal responsabile del procedimento.

2. Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14. Risoluzione del contratto.

1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) nei casi di cui all'articolo 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

m) ogni altra causa prevista dal Capitolato speciale d'appalto.

2. La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

3. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Brescia, con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

2. Il personale che verrà impiegato dall'Appaltatore per l'effettuazione dei lavori appaltati con il presente contratto, è obbligato, pena la risoluzione del rapporto oggetto del presente contratto, all'osservanza

delle disposizioni previste dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Borgosatollo, approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 156 del 29/12/2014, entrambi pubblicati sul sito internet istituzionale.

3. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

4. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

5. L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

6. Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva con scadenza in data 18/06/2019.

Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

1. L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

b) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.);

c) un proprio piano operativo di sicurezza (P.O.S) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla lettera b);

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera c) formano parte integrante del presente contratto d'appalto anche se non materialmente allegati.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della sicurezza in fase esecutiva (C.S.E.) gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio -incident and injury free-.

Articolo 18. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

1. Si dà atto che sono stati effettuati nei confronti dell'Appaltatore - con esito favorevole - gli accertamenti previsti dagli artt. 80 - 83 comma 1 - 84 del D.Lgs. 50/2016, inerenti alle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di concessioni, appalti di lavori, forniture, servizi e subappalti.”

2. Si dà atto altresì che, ai sensi dell'articolo 83 del D.Lgs. n.159 del 06.09.2011, non è stata richiesta la documentazione antimafia in quanto il valore del contratto non è superiore a € 150.000.= (centocinquantamila).

3. L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 19. Subappalto.

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. L'APPALTATORE, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha costituito, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, cauzione definitiva dell'importo di € = (.....), pari al 10,00% dell'importo del presente contratto, a mezzo deposito presso l'Ufficio Contratti di garanzia fideiussoria N. _____ rilasciata da _____ - _____, emessa in data _____ in _____.

2. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'APPALTATORE, il COMUNE avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 (venti) per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. Obblighi assicurativi.

1) L'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza

dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2) L'appaltatore ha depositato, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, polizza di assicurazione a garanzia di danni RC N. _____ Ag. _____, emessa da _____. con quietanza n. _____ in corso di validità fino al _____.

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:

- a) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
- b) l'elenco dei prezzi unitari;
- c) i piani di sicurezza previsti;
- d) la lista Offerta prezzi unitari;
- e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 20 e 21;

2. I documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto non sono allegati allo stesso e, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso la sede municipale in via Roma n. 13 in Borgosatollo.

ARTICOLO 23 (Protocollo di legalità)

La ditta affidataria accetta i contenuti del "Protocollo di legalità" del COMUNE (Allegato sub A al Piano Triennale di prevenzione della corruzione **2020-2022**, approvato con Deliberazione Giunta Comunale **N. 24 del 30 gennaio 2020**). Si obbliga, durante l'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici del COMUNE, approvato (ai sensi del comma 5

dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i., e del comma 2 dell'art. 1 del Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62) con Deliberazione Giunta Comunale N. 156 del 29 dicembre 2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione Comunale di Borgosatollo la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, rogito) sono a totale carico dell'appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Articolo 26. Disposizioni finali.

L'Ente appaltante, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, informa l'appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., l'appaltatore, consapevole delle conseguenze derivanti dalla sottoscrizione di dichiarazioni mendaci, con la firma del presente contratto, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti del Comune di Borgosatollo che hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune medesimo, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.

Le parti mi dispensano dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne piena conoscenza.

E richiesto, io ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto redatto da persona di mia fiducia e composto da n.21 (ventuno) pagine e parte della ventiduesima per le sottoscrizioni, del quale è stata data lettura alle parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà, dispensandomi dalla lettura degli atti depositati, viene firmato a margine e in calce dalle parti, mentre viene firmato digitalmente da me Ufficiale rogante, ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010,

n. 235, e dell'art. 6, comma 2, del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221).

Per il Comune di Borgosatollo – Arch. Marco Domenico Orizio

Per l'Appaltatore – Sig . _____

Il Segretario Comunale - Dott. Giuseppe Iapicca

Firma posta digitalmente